

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
— VII LEGISLATURA —

(N. 400-B)

**DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 23 marzo 1977*

*modificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 28 settembre 1978 (V. Stampato n. 1337)*

**presentato dal Ministro della Difesa**  
(LATTANZIO)

**di concerto col Ministro dell'Interno**  
(COSSIGA)

**col Ministro di Grazia e Giustizia**  
(BONIFACIO)

**e col Ministro delle Finanze**  
(PANDOLFI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 ottobre 1978*

---

Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi  
d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati  
e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica  
nonché dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza,  
della guardia di finanza e degli agenti di custodia

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della marina, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i sottufficiali, i sottocapi e i comuni imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione ».

## Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 51 del testo delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i graduati sospesi dal grado, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

L'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 914, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i sottocapi brevettati e i sottocapi sospesi dal grado, i sottufficiali, i sottocapi e i comuni imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimenti disciplinari non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione.

Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se già valutati, o nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei, debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianità e la data di promozione che sarebbero loro spettate qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa ».

## Art. 2.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 51 del testo delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica, approvato con regio decreto-legge 3 febbraio 1938, numero 744, sono sostituiti dai seguenti:

« I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i militari di truppa sospesi dal grado, i sottufficiali, i graduati e i militari

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di truppa, imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione.

Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se già valutati o, nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianità e la data di promozione che sarebbero loro spettate qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa ».

## Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 109 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Sono sospesi il conferimento del grado di vicebrigadiere e la promozione ai gradi superiori di coloro che siano imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o che siano sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado ovvero che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo ».

## Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 53 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è sostituito dal seguente:

« È sospeso il conferimento della qualifica di guardia scelta o della promozione ad appuntato del militare di truppa che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o che sia sospeso dal servizio ovvero che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo ».

## Art. 3.

*Identico.*

## Art. 4.

*Identico.*

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

## Art. 5.

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, è sostituito dal seguente:

« Non può essere valutato per l'avanzamento il sottufficiale o il militare di truppa che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dal servizio o dalle attribuzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo ».

## Art. 6.

Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

## Art. 5.

*Identico:*

« I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i militari di truppa sospesi dal grado, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa imputati di procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione.

Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se già valutati o, nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianità e la data di promozione che sarebbero loro spettate qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa ».

## Art. 6.

*Identico.*